

Pasquale Femia*

Sperare dopo la speranza.

Cosa abbiamo imparato a sperare dopo la fine delle speranze

1. Una storia semplice: il Male e il Bene

Siamo chiamati, e non nascondo l'emozione, a celebrare un convegno che a distanza di cinquant'anni fa ancora parlare di sé, e non è affatto una cosa abituale¹; in genere i convegni vivono il tempo del loro svolgimento e poi nessuno ne parla più². Evidentemente, in quel convegno era in opera qualcosa che esprime una radice profonda del diritto: il rapporto con la speranza di cambiamento³. L'occasione mi induce, e i colleghi me lo perdonino, ad utilizzare un linguaggio forse più semplice del dovuto ed eccessivamente narrativo: ma per comprendere perché nel '72 si cercasse con tanta determinazione e senso di necessità epocale l'alternativa a qualcosa, la prima – semplice – domanda da porsi è: *alternativa a cosa?* Qual è la realtà, quale la possibilità diversa che si cercava?

* pfemia@unisa.it, Professore ordinario di Diritto privato presso la Seconda Università di Napoli.

1 Nel ripercorre lucidamente l'eredità, M. Barcellona, *Giudici Politica Democrazia. Uso alternativo o diritto alternativo: alle radici di uno scontro in un mondo che cambia*, Castelveccchi, Roma, 2023, p. 43 ss.; diversa lettura, egualmente di alto rilievo, quella di N. Lipari, "L'uso alternativo del diritto", oggi, in *Rivista di diritto civile*, 2018, pp. 144-164.

2 P. Costa, "L'alternativa "presa sul serio": manifesti giuridici degli anni Settanta", in *Democrazia e diritto*, 27 (1987), 3, pp. 15-56; Id., *L'alternativa presa sul serio: manifesti giuridici degli anni Settanta*, ivi, 47 (2010), 1/2, pp. 242-278; L. Nivarra, *La grande illusione. Come nacque e morì il marxismo giuridico in Italia*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 57 ss.; M. Cossutta, *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulle declinazioni dell'interpretazione giuridica: a partire dall'uso alternativo del diritto*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2011, p. 36 ss.; C. Camardi, "L'uso alternativo del diritto fra teoria e prassi", in *Jus civile*, 5 (2023), pp. 970-978; T. Greco, "Modernità, diritto e legame sociale. (Una riflessione sul pensiero di Pietro Barcellona)", in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 31 (2001), 2, pp. 517-541; S. Mazzamuto, "Ricordo di Pietro Barcellona", in *Rassegna forense*, 2014, 2, pp. 431-435.

3 A circa un decennio di distanza discorreva criticamente P. Barcellona, *I soggetti e le norme*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 2 s., "di un atteggiamento di rivalsa [...] anche da parte di coloro che sono stati protagonisti delle vicende e dei dibattiti teorici e metodologici degli anni '70, di una vera e propria opera di rimozione di fronte a fenomeni e vicende che non solo hanno – come sarà facile dimostrare – ben altro spessore e complessità di quanto non appaia a prima vista, ma che denotano a mio avviso sommovimenti e trasformazioni più profonde e risalenti nel tempo nell'arco dell'intero secolo". P. Barcellona, *L'individualismo proprietario*, Bollati Boringhieri, Torino, 1987, p. 42 ss., rispetto alle aporie dell'eguaglianza.

Comincerei come se fosse un racconto. È una storia breve e semplice:

L'alternativa al Male è il Bene.

Era la fine degli anni Sessanta. Da una parte c'è il Male, dall'altra il Bene. Il Male è al potere, si chiama borghesia e capitalismo. Il Bene è asservito: sono i lavoratori, le classi subalterne. Le classi subalterne sono ignoranti, e non capiscono che l'ordine nel quale vivono, il torto e il diritto, sono soltanto la maschera dell'estrazione di plusvalore – dello sfruttamento di tanti poveri a vantaggio di pochi ricchi.

Ma c'è una parola che vi salva, e non è la religione, è la politica. Gli intellettuali hanno capito la parola – se ne sono appropriati, ma soltanto per donarla e liberare i tanti.

Gli anni, i decenni, il secolo, tutto è passato. I poveri sono ancora poveri e i ricchi sono ancora ricchi.

2. Manovrare le contraddizioni del Male

Questo era lo sfondo ideale intorno al quale poteva muoversi il giurista che sulla fine degli anni Sessanta non sopportasse, pieno di orrore e disgusto, molto o tutto di quello che vedeva intorno a sé. E che fare? Siamo sul finire, dicevamo, degli anni Sessanta, si era nel pieno dei gloriosi Trenta: c'era stata la maggiore redistribuzione di reddito della modernità, c'erano allora un po' meno poveri in giro, e quindi – per una ragione che forse a quei protagonisti poteva non essere così chiara (cioè che fosse solo una congiuntura economica) – c'era anche minore disuguaglianza.

Si fa sentire la mobilità sociale: i poveri vanno all'università, attendono l'ingresso nel vero mondo borghese; quelli di loro che vanno a Giurisprudenza non attendono soltanto il piccolo concorso nella Pubblica Amministrazione, ma aspirano alla magistratura o, perché no, alle cattedre universitarie (per fare l'avvocato vero, quello che fa i soldi, la barriera di ceto era più difficile da scalare – l'eguaglianza sostanziale è più facile da praticare dentro i pubblici concorsi, lo Stato formale è costretto da se stesso a credere nella Costituzione che proclamano e che lo Stato materiale disattende finché può). La cultura era tutta una corrente di rinnovamento, di ricerca di una liberazione troppo a lungo attesa⁴.

Qualche figlio illuminato dei ricchi e qualche povero ben istruito nel paradigma della lotta allo sfruttamento mediante la rivoluzione culturale dentro/contro la legalità: queste figure (alle quali, con molta nostalgia, credo di potermi accodare come tardo epigono degli anni Ottanta) sono diventati giudici e professori di diritto; pensano adesso che sia giunto il momento di riadeguare il Bene al Male. C'era posto in quelle posizioni intellettuali: c'erano ricchezze maggiori che fare il giudice o il professore. Il potere vero migrava altrove, ma non lo si poteva ancora scorgere (o forse, scorrendo quel crinale, il nuovo intellettuale sentiva ancor più

4 M. Gotor, *Generazione Settanta. Storia del decennio più lungo del secolo breve 1966-1982*, Einaudi, Torino, 2022, p. 16 ss.; A. Saccoman, *Storie dagli anni Settanta. Dedicate a chi non c'era*, Unicopli, Milano, 2022.

forte il proprio dovere di denuncia e trasformazione radicale). Alla fine degli anni Sessanta si poteva ancora credere che il diritto fosse la scienza sociale egemone, quella che avrebbe comunque garantito l'eccellenza anche, non lo nascondiamo, di ceto a chi compisse quegli studi. Non sapevamo cosa sarebbe accaduto negli anni successivi, che il potere, in primo luogo quello simbolico, stesse voracemente correndo altrove, verso la nuova scienza della legittimazione del dominio, verso l'economia. Provenivamo da un Parlamento e da una Assemblea costituente composta in gran parte da giuristi.

Convinzione diffusa era che ci fosse più spazio per tutti. Ed allora cambiamolo, questo spazio. Usiamo il diritto per fare il Bene contro il Male. Ma il diritto non era il Male? Certo, e allora facciamo un altro diritto, un diritto alternativo, per una società che dall'alternanza scopra di aver preparato la rivoluzione⁵.

Facciamo rumore, facciamoci sentire. Diveniamo movimento, partito, frazione.

C'è un passo bellissimo dell'introduzione di Pietro Barcellona a quel convegno, dove si dice: 'Manovriamo la contraddizione', cioè cerchiamo di fare in modo che le debolezze intrinseche di questa società possano essere utilizzate per fare qualcosa di altro che sia qualcosa di bene⁶. Ecco, questo era l'afflato ideale di quel momento, che prevedeva però che la società fosse divisa, che fosse chiaro dove stava il bene e dove il male, che ci fosse una maggioranza che non condivideva questa parola illuminata che salvava, e quindi fosse necessario riunirsi, riconoscersi, farsi gruppo (o, avrebbe detto chi amava assai meno queste scelte, 'farsi fazione') e provare a migliorare il mondo⁷. La contraddizione nella realtà si riproduce nel diritto⁸: trasformare radicalmente il secondo per

5 Non tutti erano d'accordo. Significativa la testimonianza di Toni Negri, il quale nei primi anni del Duemila si interrogava sulla differenza tra i movimenti globalisti ai quali non "faceva schifo parlare di diritti, mentre nelle mia generazione, negli anni Sessanta-Settanta, a parlare di diritti ci si rivoltava lo stomaco": A. Negri, *Nuovi diritti e potere costituente*, in M. Tarì (a cura di), *Guerra e democrazia*, Manifestolibri, Roma, 2005, p. 116. Ho provato a rispondere alla domanda "Perché il diritto non fa schifo" in P. Femia, *Il giorno prima. Comune, insorgenza dei diritti, sovversione infrasistemica*, in S. Chignola (a cura di), *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti*, Ombrecorte, Verona, 2012, p. 124 ss.

6 P. Barcellona, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *L'uso alternativo del diritto*, I, *Scienza giuridica e analisi marxista*, Laterza, Roma-Bari, 1973, p. IX ss.

7 Alcuni anni dopo Cesare Salvi ribadiva "le linee di politica del diritto costruite su quelle basi propongono una aggregazione dei giuristi intorno ai momenti di conflittualità e ai "soggetti esclusi", che salta la centralità del rapporto tra classi sociali e stato: è al giudice, in definitiva, che si affida il ruolo di strumento per l'emersione delle contraddizioni del sistema giuridico e sociale": C. Salvi, *Categorie giuridiche e rapporti sociali. Introduzione* a Id. (a cura di), *Categorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema del negozio giuridico*, Feltrinelli, Milano 1978, ora in Id., *Cinquant'anni di scritti giuridici*, RomaTre Press, Roma 2024, p. 126.

8 Così scrive, in diverso clima culturale, Mario Barcellona, discutendo Duncan Kennedy: "La contraddizione, dunque, si dà nella "realtà" e si riproduce nel diritto. Ma proprio perché tale contraddizione è – per così dire – originaria, essa non è razionalmente risolvibile: "non vi è alcun metasistema che ci dia le chiavi" (op. cit., p. 116). E "il riconoscimento di ... [tale] contraddizione significa che non possiamo "equilibrare" valori e regole individualiste ed altruiste ... eccetto nel senso tautologico che possiamo, come dato di fatto, decidere se dobbiamo" (op. loc. cit.). L'antinomia normativa tra individualismo ed altruismo, dunque, non è razionalmente com-

rivoluzionare il primo. Questa era l'alternativa giuridica al diritto dentro il diritto. Un concetto quasi paradossale che presupponeva l'intrinseca contraddittorietà dell'ordine giuridico.

3. L'orizzonte carcerario del profitto solitario

Poi sono arrivati gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Nel prosieguo del racconto, ci hanno convinto che i paladini del Bene fossero assassini. Che parlare con le maiuscole (quindi il Bene e il Male) fosse violenza metafisica⁹. Che il capitalismo fosse un orizzonte intransitabile e che soltanto dentro l'orizzonte carcerario del profitto solitario si desse la costituzione della libertà e l'unica forma di giustizia possibile. L'idea era che solo il mercato vi salverà. La parola è un'altra. Le diseguglianze possono stare dove stanno perché sono necessarie. L'eguaglianza? Solo di opportunità; poi chi deve crepare, crepi.

A quel punto, che fare? Chiudersi nella professione, ripiegarsi sul proprio immaginario professionale: dialoghi con la giurisprudenza (ovvero: sono un avvocato, giudici andiamo d'accordo, che faccio affari); diritto vivente¹⁰. L'essere, che è un linguaggio, è un ottimo modo per vivere nella parola senza poter formare proposizioni¹¹. Qualche nichilista protesta: gli ermeneuti comunità interpretante sono "compagni che sbagliano". Niente valori, solo norme, solo politica: ovvero i valori non ci sono, ma amministriamo benissimo la loro inconsistenza. Non ci sono, ma di essi si parla. Non esistono, discorrono. Parlano di noi mentre noi parliamo di loro. E che gli affari siano, tanto i ricchi governano la politica. Tutto bene, contiamo ancora qualcosa. Non è più chiaro dove sia il Bene e il Male, non lo si può più dire in termini apodittici. Farsi gruppo non garantisce l'alternativa. Non mi permetto di parlare dinanzi ad un maestro, quale il Professor Zaccaria, della proposta dell'ermeneutica, mi limito a dire che l'ermeneutica giuridica negli anni Ottanta è stata l'uscita di sicurezza, la risposta culturale ai conflitti del decennio precedente¹².

ponibile ma può essere solo risolta in modo del tutto precario e arbitrario da una "decisione", che si sovrappone al diritto e che, perciò, azzerla la distinzione tra legislazione e giurisdizione": M. Barcellona, *Critica del positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 194, nt. 58; (il passo citato è di D. Kennedy, *Forma e sostanza nella giurisdizione di diritto privato*, trad. it., ESI, Napoli, 1992).

9 Un esempio significativo nelle critiche di Irti all'aggressività dei valori: N. Irti, "Quattro giuristi del nostro tempo", in *Rivista di diritto privato*, 3 (1998), 4, p. 756 ss.

10 Fare una nota qui significherebbe far dispiacere molti (alcuni dei quali non ci sono più). Unica cosa che si possa dire: dal punto di vista storico, gli anni Ottanta e i Novanta hanno rappresentato (per molti, ma non per tutti) una fase di ripiegamento professionale e di definitiva marginalizzazione della scienza giudica civilistica nel movimento culturale.

11 P.G. Monateri, "Correct our watches by the public clocks (Interpretazione del diritto e nihilismo giuridico)", in *Riv. critica dir. privato*, 1997, p. 403 ss.

12 G. Zaccaria, *Ermeneutica e giurisprudenza. Saggio sulla metodologia di Josef Esser*, Giuffrè, Milano, 1984; F. Viola, *L'ermeneutica giuridica in cammino. Sulle orme di Giuseppe Zaccaria*, in D. Canale, E. Pariotti e B. Pastore (a cura di), *Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria*, Carocci, Roma, 2019, pp. 107-114.

E oggi che siamo saltati dagli anni Novanta del Novecento agli anni Venti del Duemila, qual è il problema? Tra ermeneutiche in conflitto non si dà comunità interpretante, ma soltanto provvisoria incomunicabilità.

Il problema è, e forse per questo se ne parla ancora, il desiderio di non perdere la speranza. Da qui il titolo di questa relazione: ‘sperare dopo la speranza’. Ci hanno tolto la speranza, e allora?

Negli ultimi Venti o Trenta anni tra scetticismi vari e intransitabilità dell’orizzonte carcerario del profitto solitario, come l’ho voluto chiamare, non c’era speranza. Il diritto non poteva altro che essere amministrazione dell’esistente e magari viene anche chiamato a far parte di qualcosa che aspirerebbe ad essere parte di un nome più sofisticato (benché chi lo propone, Foucault, non aveva certo questa intenzione): “governamentalità”, qualcosa che certamente è più di “*governance*”, il modo per il quale il mondo, il sistema, è amministrazione¹³. A me sembra che chi ragioni così pensi che il diritto sia sostanzialmente un condominio: molta forma, buone educate relazioni a coprire avversioni insuperabili, discreti guadagni, molta comunità di facciata¹⁴. È un orizzonte intransitabile la “governamentalità”? Una bella vita per i più fortunati, tra comodi *otia* nelle sere del proprio studio legale?

4. La destituzione giuridica delle emozioni

Se l’uso alternativo è la speranza, dopo la strage postmoderna delle illusioni, noi dobbiamo chiederci se il diritto possa fare qualcosa, ancora, per sperare dopo la speranza.

Per provare ad immaginare un rinnovamento dall’interno, qualcosa che non sia una rivoluzione, la quale è politica, bisogna lavorare dentro le istituzioni. Si può *sperare* dentro le istituzioni?

Propongo un percorso che possa rappresentare una via di uscita in un contesto che è profondamente diverso da quello del 1972, in un contesto non direi di pluralismo ma di molecolarizzazione¹⁵: siamo una folla solitaria, viene diffusa la narrazione secondo la quale saremmo soltanto tanti individui ridotti a disperatamente

13 M. Foucault, “La governamentalità”, in *Aut-aut*, 167-168 (1978), pp. 12-29; S. Chignola, *L'impossibile del sovrano. Governamentalità e liberalismo in Michel Foucault*, in Id. (a cura di), *Governare la vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège de France (1977-79)*, Ombrecorte, Verona, 2006, pp. 37-70.

14 Riflette lucidamente sul punto, nella transizione dall’ordinamento ad un coacervo di negoziazioni infinite, B. Montanari, *Dall’Ordinamento alla Governance. Uno slittamento di piani*, in Id., *L'avventura della parola. Venti anni di filosofia del diritto (2000-2020)*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 87 ss.

15 Tra le malinconie postmoderne e globali potremmo indicare la transizione da questa formula da F. Guattari, *La rivoluzione molecolare. La nuova lotta di classe* [1977], trad. it., Einaudi, Torino, 1997 alla neoliberale “norma giuridica granulare” del c.d. diritto personalizzato: O. Ben-Shahar e A. Porat, *Personalized Law. Different Rules for Different People*, Oxford University Press, Oxford, 2021, p. 10 ss.

calcolare le proprie funzioni di utilità, che è poi un'utilità miserabile: che cosa ci guadagno, che cosa ci perdo da qualcosa. Ma l'ordine sociale lo posso pensare *ex novo* o no? Il problema è il posto delle emozioni nel diritto¹⁶.

Io ho sempre amato, e amo moltissimo, Rudolf von Jhering, che nella *Lotta per il diritto* scrive che chi non sa cosa sia la sofferenza potrebbe aver studiato tutto il *Corpus iuris* ma nulla saprebbe del diritto¹⁷. Riprende questo tema, ai primi del Novecento, Alessandro Levi, che scrive un saggio bellissimo: *Giustizia e dolore*¹⁸. Il senso del torto è *in primis* un senso di reazione individuale contro qualcosa che mi fa soffrire e il diritto è una risposta politico-istituzionale affinché ciascuno possa uscir fuori dal suo dolore individuale¹⁹.

La destituzione giuridica delle emozioni è la non trascesa eredità della Pandettistica: nata in un ambiente (il conservatorismo autoritario tedesco) che non voleva sperare, che voleva trasformare la società in una caserma – salvo esplodere di totalitarismo, vittima della propria stessa ottusità militare, della sua razionalizzazione distruttiva.

La Pandettistica ha molti meriti, primo fra tutto la fiducia nella sintesi razionale²⁰; ma ha una grave colpa: ci ha insegnato che parlare di dolore o di gioia,

16 T. Greco, *Dal dolore alla giustizia. Strategie di risposta tra carità e diritto*, in V. Omaggio (a cura di), *Diritto in trasformazione. Questioni di filosofia giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2005, pp. 407-440; T. Greco, *Il Magnificat di Machiavelli. Un inno di lotta per la giustizia*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2020, 1, mimesisjournals.com/ojs/index.php/index.

17 R. von Jhering, *La lotta per il diritto*, trad. it. di R. Mariano, Hoepli, Milano, 1875, p. 174: “Ma in verità nel dolore risiede tutto il mistero del Diritto. Il dolore, che l'uomo risente per la violazione del diritto suo, contiene l'istintiva confessione fatta a se stesso, costretto dalla violenza, di ciò che il Diritto è per lui; prima per lui in quanto singolo, e poscia anche in quanto membro della comunanza. Ed è certo, che in quest'unico momento, sotto la forma dell'affetto, del sentimento immediato, il significato, l'essenza vera del Diritto si manifesta con maggior vigore ed efficacia che non in cento anni di possesso pacifico e di tranquillo godimento. Chi in se stesso o in altri non ha fatto esperienza di siffatto dolore non sa cosa sia il Diritto, avesse pure nella testa tutto il *Corpus Juris*”. Mi permetto di rinviare a P. Femia, *Sei anni di cammino, sette di divenire. Rudolf von Jhering e la svolta nella scienza del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2024, p. 175 ss.

18 Pubblicato, a causa delle persecuzioni antiebraiche, con lo pseudonimo di Aldo Sale Sverni, *Giustizia e dolore*, in *Rivista di filosofia*, 1942, pp. 43-62, è il primo di una serie di scritti poi raccolti in A. Levi, *Riflessioni sul problema della giustizia (in appendice: La giustizia, appunti per una conferenza, [di] Ludovico Limentani)*, Biancardi, Lodi, 1943 e poi in Id., *Scritti minori di Filosofia del diritto*, II, Cedam, Padova, 1957, pp. 303-379. Cfr., sul punto, le accurate ricerche di M.A. Simonelli, *Il diritto e la sua ombra. Le idealità giuridiche nella cultura del positivismo italiano*, in *Annali del Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell'Amministrazione* – Università degli Studi del Molise, Arti Grafiche La Regione, Campobasso, 2009, p. 191 ss.; la connessione tra Jhering e Levi non è sfuggita ad un lettore attento, colto e sensibile: T. Greco, *Nelle braccia del diritto? Le regole per morire, tra dolore e giustizia*, in I. Belloni, T. Greco, L. Milazzo (a cura di), *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica*, II, *La prospettiva filosofica. Teorie dei diritti e questioni di fine vita*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 39.

19 Cfr. B. Montanari, “Potere e dignità della persona”, in *Jus*, 2013, 3, pp. 429-461; Id., *La fragilità del potere. L'uomo, la vita, la morte*, Mimesis, Milano, 2014.

20 Molto se ne discute: H.P. Haferkamp e T. Repgen, *Wie pandektistisch war die Pandektistik? – Einleitung*, in H.P. Haferkamp, T. Repgen (Hgg.), *Wie pandektistisch war die Pandektistik?* Symposium aus Anlass des 80. Geburtstags von Klaus Luig am 11. September 2015, Mohr Siebeck, Tübingen, 2017, pp. 1-16.

di qualcosa che non sia puro calcolo, pura razionalità concettuale, è qualcosa di peggiore, qualcosa che non abbia importanza. Ad un certo punto la Pandettistica ha condotto ad una razionalizzazione distruttiva, e non è un caso che la patria della Pandettistica sia stata anche la patria del totalitarismo più feroce, perché tu reprimi, reprimi, reprimi, e a un certo punto il diritto diventa mostruoso, perché vengono fuori solamente le passioni distruttive.

La razionalizzazione distruttiva è nichilismo. In quanto critica della misura nel diritto, della pretesa eternista, il nichilismo ha molto da insegnarci²¹. Vorrei qui, come contributo al dibattito, proporvi di distinguere, non nel nichilismo, ma tra i nichilisti, gli aperti e i coperti. I nichilisti aperti non portano alla disperazione. In loro la cupezza è gioiosa: liberati dalle apparenze che ci sia qualcosa, i loro discorsi dalla postura triste comunicano una sotterranea orgiastica danza intorno al Nulla. Non fanno nulla a nessuno. Tutti li riconoscono, li sentono persone felici, appagate, compiute nella declamazione dell'incompiutezza – e nulla, tutto va bene.

I nichilisti coperti no. Essi non comunicano gioia. La loro postura è scientifica. Non hanno rinunciato al privilegio dell'osservatore. Guardano il mondo da fuori. La fusione ermeneutica degli orizzonti, loro non la bevono. Solennemente assisi dal non luogo del loro intelletto, vogliono attivamente convincerci che tutto sia consumato, che la macchina della realtà funziona né potrebbe funzionare altrimenti – e che quindi non c'è speranza. Sperare è da sciocchi; significa rinunciare al trono dell'Osservatore, l'unico luogo della scienza; significa mettersi a fare letteratura, politica, religione. Chissà perché nessun nichilista coperto senta il disagio della sua attività, quando (legittimamente, per carità: *legem, non solam iustitiam, colimus*) raccoglie frutti simbolici o economici dalla propria sapienza, chiamata adesso lavoro.

Il nichilismo coperto (potremmo chiamarlo il nichilismo esteriore) uccide la speranza. L'esteriorità gnoseologica è psicologicamente e politicamente conservatrice. Di un conservatorismo che mente a se stesso.

21 M. Barcellona, *Critica del nichilismo giuridico*, cit., p. 249, dal quale riprendiamo, *in medias res*, talune sue deduzioni: "(h) Nel momento in cui viene decisa, questa "misura" cessa di essere solo una possibile risposta al problema della "giusta misura" e diviene norma, *nomos*. (i) E con ciò da proporzione secondo un'*axia*, incorporandosi nel *nomos* ed assumendone la forma, la "misura" deliberata necessariamente si tramuta in calcolo. (j) Ma l'artificialità di questa "misura" implica necessariamente uno scarto, che si dà nelle possibilità abbandonate e nella molteplicità dei significati sociali che la sua assunzione nel *nomos* ha escluso o preclude. (k) Questo insopprimibile scarto è, appunto, all'origine della critica del *nomos*, e della ricerca e della proposizione di una "misura" più giusta. (l) Il *nomos*, dunque, nasce dal problema della giustizia (della giusta "misura") ma rievoca sempre il problema della giustizia, ossia di una nuova "misura" che superi lo scarto creato dalla "misura" istituita". È ovviamente possibile una critica esterna, orientata a delegittimare questa pratica in nome della legalità costituzionale: P. Perlingieri, "Le insidie del nichilismo giuridico. Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto", in *Rassegna di diritto civile*, 2005, pp. 1-8; G. Perlingieri, "La povertà del pragmatismo e la difesa delle ideologie: l'insegnamento di Natalino Irti", in *Rassegna di diritto civile*, 2008, pp. 601-606.

5. La speranza giuridica

Come liberare il sistema giuridico dalla falsa coscienza del dover essere il fantasma compiuto della governamentalità? Di dover essere soltanto un ragionamento senza sangue, senza emozioni. Detto in modo che possa apparire più metodologico – come affermava il Prof. Barcellona, ci sono due letture una metodologica e l'altra giurisdizionale²²: che rapporto c'è tra speranza e struttura? Come si introduce la speranza nella struttura del diritto? Attenzione, qui non si tratta dell'utopia, neanche l'utopia concreta nel senso di Ernst Bloch²³. La speranza non è intesa qui quale forza umana, politica, propulsiva per il mutamento del diritto dall'esterno; essa indubbiamente opera, ma il punto di osservazione nel quale vogliamo coglierla è diverso (se si vuole, successivo): è la *speranza interna*, la speranza come *categoria giuridica immanente*: è la speranza che sorge quando la realtà è frazionata, ed ha una parte orribile. Quando la realtà è compatta, ma orribile, c'è spazio soltanto per l'*utopia*, per il desiderio di immaginare la possibilità di un altro mondo e di muovere il mondo a partire dalla sua utopia. La speranza giuridica è un concetto produttivo, costruttivo; significa credere che sia possibile trovare nella legalità la risposta al perché non tutto quello che vedo intorno a me è tollerabile.

È possibile immaginare una forza giuridica di movimento. Le frazioni della speranza erano le forze del movimento, dell'evoluzione verso la giustizia. Adesso quella strada è sbarrata – non dalle filosofie politiche scettico-liberali a lungo dominanti, ma dalla perdita di una fede politica, di una compattezza utopica verso la quale orientarsi: questa è la tragica differenza del presente.

Per riaprire quella strada dall'interno, bisognerà certo convincere i giudici e i professori che l'orizzonte politico del sistema attuale è giuridicamente transitabile, cioè che è possibile che il diritto stesso cambi sovvertendo se stesso e non sia il fantasma della governamentalità. Quest'ultimi non credono più alla transitabilità politica dell'orizzonte sistemico capitalista. Non credono almeno che in loro possa esservi una sia pur minima forza di cambiamento.

E chi dica il contrario è sentito come un vano cantore di poetico professionalismo – lodi alla giustizia di quelle che non facciano male a nessuno.

Il fondamento della speranza è il realismo, la funzione della speranza è la transizione, la struttura della speranza è la divisione del presente.

La frammentazione sociale è divenuta polverizzazione, folla solitaria. Una legge universale – il mercato è il Bene – unifica tutti, polverizzandoli in monadi.

Come reagire, per chi abbia fede nel movimento costituzionale, per chi non voglia credere che basti fare esegesi della giurisprudenza costituzionale? Procederò, in modo imperdonabilmente sommario, per punti:

22 M. Barcellona, *Giudici Politica Democrazia*, op. cit., p. 8 ss.

23 Ricordiamo soltanto la raccolta italiana più recente: E. Bloch, *Speranza e utopia. Conversazioni 1964-1975*, trad. it., Mimesis, Milano, 2022.

a) *Realismo*: in quale contesto facciamo teoria? «Dove siamo quando pensiamo», diceva Hannah Arendt²⁴; direi da giurista: che cosa ho intorno se voglio cambiare la realtà?

b) *Apertura cognitiva*: il grande passaggio di Niklas Luhmann: come insegnare al sistema ad apprendere dall'esterno, senza diventare censura dell'esterno, come garantire che nel diritto non ci siano destituzioni epistemiche?

c) Rapporti tra *Costituzione, ordinamento, movimento giuridico*.

d) *Diritto soggettivo, contro-diritto, accelerazione analogica*.

6. Realismo: non tutte le conoscenze democratiche sono conoscenze parlamentari

Cominciamo con il Realismo. Molto spesso discutiamo su cosa sia la legalità, la fedeltà alla legge, quali siano i limiti del giudice e diciamo che il giudice non possa sostituirsi al legislatore. Questo sul piano dell'immaginario ideale, ma guardiamo per un istante alla realtà: dov'è il popolo? C'è il populismo, non il popolo²⁵. Oggi mi sembra che la politica si sia ridotta all'infantilizzazione seduttiva del popolo a scopo di mercato elettorale. Il Parlamento è un luogo trasparente, fatto di persone che vengono selezionate in altri luoghi non trasparenti – e sarebbe questa la sede di elezione della sovranità popolare? Non ditemi che la rappresentatività e la politica sia solo lì dentro.

Un breve frammento di teoria dei sistemi: esiste un sistema giuridico, economico, ci sarà un sistema universitario, ma non c'è un sistema politico²⁶. *La politica è l'emergenza della necessità di cambiare qualcosa all'interno di un sistema, quale che esso sia*. Quindi, non c'è il sistema politico, ma ci sono i momenti politici all'interno di un sistema. E allora, fare diritto in questo contesto significa che non posso abbandonarmi al monopolio parlamentare sull'epistemologia sistemica. Non posso dire che il Parlamento sia l'unico luogo attraverso il quale arrivano le conoscenze e vengono filtrate in regole che rappresentino la volontà popolare. Quel meccanismo è sì intransitabile, ma non può essere esaurito, non può valere da se stesso, è necessario che tutte le altre forze del diritto assumano la loro potenza e capacità democratica. Quindi, realismo significa *'operiamo in un sistema populista'*, non c'è la rappresentatività popolare di Montesquieu, non c'è la separazione dei poteri. Occorre guardarsi intorno e avere il coraggio di riconoscerlo.

24 H. Arendt, *La vita della mente*, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2009, p. 291 ss.

25 Sul populismo N. Urbinati, *Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia*, Il Mulino, Bologna, 2020.

26 Ho discusso di politica e società come funzioni trascendentali all'interno della teoria dei sistemi in P. Femia, *Benito Cereno in Bucovina*, in A. Febbrajo, F. Gambino (a cura di), *Il diritto frammentato*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 23-113 (102 ss.).

7. Come apprende un sistema?

Passiamo al secondo punto: come apprende un sistema? Di qui, l'apertura cognitiva. Il sistema apprende come capita, ogni pretesa di predeterminazione è totalitarismo. Piccolo alfabeto luhmaniano: *irritazione*. Spieghiamo: c'è il sistema, ci sono le sue procedure, il sistema ripete sempre sé stesso, e ad un certo punto dall'esterno arriva qualcosa, l'irritazione, si reagisce e viene prodotto qualcosa di nuovo²⁷. Chiamiamola apertura all'esterno, coscienza sociale del giurista, chiamiamola sensibilità politica, chiamiamola come volete, ma quello che conta è che quell'apertura cognitiva non può essere regolata *ex ante*. Non posso dire che certe conoscenze vanno bene se vengono da una parte e non vanno bene se vengono dall'altra. Il sistema apprende ovunque²⁸. E noi giuristi, se non vogliamo essere soltanto i nemici della storia, dobbiamo consentire che le conoscenze vengano da qualunque parte possano arrivare. Sarà poi il sistema al suo interno a filtrarle secondo i propri caratteri istituzionali, secondo le proprie procedure. Ma mai chiudersi. Il sistema non può avere censure preventive. E quindi, può anche sperare. Si può parlare di speranza, si può parlare di accettare che nel sistema entrino forze irrazionali, che sarà poi compito delle istituzioni filtrare e razionalizzare, ma non si possono chiudere *ex ante*.

8. Primato della Costituzione: e poi?

Giungiamo al terzo passaggio: *Costituzione, ordinamento, movimento*. È un passaggio complesso e delicato per me anche sul piano personale. Ho trascorso la vita a battermi per la legalità costituzionale, ci ho creduto e ci credo, ho scritto sull'applicazione diretta della Costituzione, ho persino scritto (neanche ricordo più bene dove), scandalizzando molti miei colleghi, sulla possibilità di una disapplicazione da parte del giudice ordinario, del sindacato diffuso sulla costituzionalità e non solo di sindacato accentrato: avrei quindi tutti i caratteri per apparire un idola costituzionale. Come tutti quelli che amano la propria fede, ad un certo punto ho temuto di trovarmi intorno degli eretici che sembravano più fedeli di me stesso. E quindi, ho una grandissima paura del feticismo

27 Ho proposto di distinguere irritazione e infiltrazione sistemica in P. Femia, *Una finestra sul cortile. Internet e il diritto all'esperienza metastrutturale*, in C. Perlingieri e L. Ruggeri (a cura di), *Internet e diritto civile*, ESI, Napoli, 2015, 15 ss. (23 ss.).

28 Osserva, con una punta di caustico acume, A. Schütz, "Thinking the law with and against Luhmann, Legendre, Agamben", in *Law and Critique*, 11 (2000), p. 134: "Now the notion of closure is 'deep-level': plainly unseparable from autopoietic thought, if not outright synonymous with the core gesture at work in it. On the other hand, autopoiesis comes complete with a nuanced conceptual background, in which 'openness' has also its role to play, even if it is only an extremely subordinate role, which does not extend to the formation of systems. The irony is that this arrangement, and in particular Niklas Luhmann's willingness to popularize the opportunistic formula 'operationally closed but cognitively open', has saved autopoiesis, at least to some extent, from outright ostracism".

costituzionale. Il costituzionalismo è il motore della storia, la più grande scoperta del Novecento, la sua vera eredità. Anzi, non il costituzionalismo, le Corti Costituzionali sono la vera novità che il Novecento ci ha consegnato. Ebbene, se vedo che quel discorso, che ha radicalmente cambiato il modo di considerare il diritto e la politica, è diventata l'esegesi dei *dicta* della Corte, o l'esegesi testuale di 139 articoli, lì provo davvero sdegno. Non può essere solo questo il costituzionalismo. Perché, se diventa solo questo, non serve a niente. Diventa una funzione repressiva, cioè nega se stesso. Che fare? L'unica possibilità è ammettere che la Costituzione sia il fondamento dell'ordinamento, ma non sia il fondamento di tutti gli atti giuridici. Un fedele può pensare che una foglia non cada se Dio non vuole: ecco noi non possiamo pensare che un atto non si produca, se non sia già contenuto nella Costituzione. Voler dire che c'è tutto nella Costituzione, anche il tempo, anche la storia, trasforma la Costituzione in un mostro che decide del futuro, e nell'esegesi testuale di 139 articoli si radica la censura del futuro²⁹. Dobbiamo quindi ammettere che la Costituzione sia il centro dell'ordinamento, ma non sia l'ordinamento per intero³⁰.

29 Una riflessione sullo iato tra Costituzione scritta e costituzionalismo giurisprudenziale – di là dalle ipocrisie di un certo letteralismo nordamericano – è appena agli inizi: cfr., utilmente, T. Wischmeyer, “The Stakes of the Unwritten Constitutional Norms and Principles Debate in Germany”, in *VerfBlog*, 08.07.2024/, in <https://verfassungsblog.de/unwritten-constitutional-norms-and-principles-debate-in-germany/>; già prima nel lavoro monografico di H.A. Wolff, *Unbeschriebenes Verfassungsrecht unter dem Grundgesetz*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2000, p. 398 ss., il quale con molto realismo ricerca le fonti del diritto costituzionale non scritto. Come pressoché ogni cosa nel dibattito costituzionale, tale dibattito può avere effetti regressivi (riduzione politica della giurisdizione) o garantisti (definizione degli spazi di convivenza civile non modificabili per il solo mutamento giurisprudenziale). Un punto di partenza molto utile è la riflessione sui rapporti storici tra scrittura costituzionale e risoluzione della violenza di L. Colley, *Navi, penne e cannoni. Guerre, costituzioni e la creazione del mondo moderno*, Rizzoli, Milano, 2022 (trad. it. di *The Gun, the Ship, and the Pen: Warfare, Constitutions, and the Making of the Modern World*, Princeton University Press, Princeton, 2021); cfr., anche, G. Azzariti, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Laterza, Roma-Bari, 2021, p. 3 ss.

30 Riconosco l'estrema pericolosità della nozione (con la quale faccio i conti da alcuni anni) di *feticismo costituzionale*, al punto da dubitare che nell'attuale barbarica dialettica politica sia saggio continuare ad utilizzarla. Essa aveva l'intento polemico di svegliare le coscienze affinché non fosse svilito il messaggio esistenziale e democratico contenuto nel costituzionalismo; aveva come bersaglio le legioni di dottori i quali, piuttosto che riflettere sui valori repubblicani, discorrono, ebbri di vacuità, di virgole, sillabe e *obiter dicta*. Era quindi una categoria dettata dall'insofferenza di un combattente deluso, che trova improvvisamente il proprio campo occupato da noiosissimi esegeti. Ma vedo ora – con una banale ricerca su Google – di non essere l'unico a far uso di questa formula. Mi capita di leggere di *feticismo costituzionale* sia in un blog del 2011 che in un altro (piuttosto preoccupante, quest'ultimo, del 2024): entrambi – da opposte e radicali sponde politiche – impiegano la formula con l'intenzione di svalutare, attraverso la Costituzione repubblicana, l'intero assetto democratico della Repubblica. Non li citerò, chi voglia potrà agevolmente cercarli da sé. Mi preme soltanto avvertire che soltanto muovendo da una convinta fede repubblicana, democratica e costituzionalista è possibile discorrere di feticismo costituzionale *giuridicamente*. Il resto è retorica di parte politica, e non certo della migliore.

L'ordinamento è produzione di ordine continuamente instabile e non ce ne dobbiamo meravigliare. Noi veniamo da una eredità kelseniana, che ci ha detto che la norma fa parte dell'ordinamento perché è valida e la validità kelseniana non ha bisogno del tempo. Non è temporalizzata. Non c'è tempo nel diritto, la norma è valida per sempre, la desuetudine non la abroga. Non abbiamo neanche avuto il coraggio di scrivere apertamente che la proprietà era prescrivibile.

Quindi il tempo è un'emozione che viene cancellata; cancellata la temporalità, il senso della fragilità umana. Per riportare il tempo nel sistema bisogna ammettere che esso entra attraverso due possibilità: l'interpretazione, sul piano della legge, e l'analogia, sul piano dell'applicazione. Il rapporto di fondazione analogico è il rapporto di somiglianza, il quale ha una radice emozionale: devo immaginare che quello stato del mondo che sto sperimentando somigli ad un altro, devo *sentirlo* affine ad uno stato del mondo già prescritto da una regola. Il *plus* epistemico che mi fa giungere all'analogia è l'emozione, che poi viene razionalizzata. Il sistema sta lì per quello, per ricondurre tutto a ragione. Ma non può negare che il suo motore, il motore analogico, è l'emozione. E tra queste vi è la speranza³¹.

9. Il contro-diritto di sperare

Concludo analizzando il quarto punto: *i diritti soggettivi, o i contro diritti, o i diritti trans-soggettivi*.

Il diritto soggettivo non è l'insieme delle esecuzioni del diritto oggettivo. Questa è un'opinione di molti. Sicuramente Kelsen penserebbe così. Jhering non lo pensava. Molti oggi non lo pensano il diritto soggettivo non è un mero atto esecutivo del diritto oggettivo. E non è neanche il giusnaturalismo. È l'idea che il diritto parte e muove dal basso. La folla solitaria, questo popolo che è stato massacrato e distrutto, privato della sua coscienza politica e ridotto soltanto a una polverizzazione di egoisti osservanti o disubbidienti secondo contingenza³², può risollevarsi soltanto se abbia un'idea del diritto soggettivo che non sia soltanto 'il fatto mio', ben di là dal paradigma proprietario. Il diritto soggettivo deve avere un potenziale trans-soggettivo³³. È possibile agire da sé non per se stessi, non in modo appropriativo. È possibile avere diritti soggettivi non appropriabili. È questo già il danno alla persona? No. Se qualcuno danneggia la mia persona, io chiedo i danni, e con i soldi del risarcimento farò ciò che ritengo più utile. Ma le azioni popolari, tanto ricordate da chi oggi parla di beni comuni, o quella coraggiosa attività con la quale molti privatisti e molti giovani cercano di

31 Molto stimolante la ricerca di O. Di Giovine, *Dilemmi morali e diritto penale. Istruzioni per un uso giuridico delle emozioni*, Il Mulino, Bologna, 2022.

32 Cfr. B. Montanari, "Soggetto umano – soggetto giuridico: il diritto nella prospettiva ontologico-esistenziale di Sergio Cotta", in *Jus*, 2008, 1, pp. 91-119.

33 G. Teubner, *Zum transsubjektiven Potential subjektiver Rechte*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki, J. Horst (Hrsg.), *Gegenrechte. Recht jenseits des Subjekts*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2018, p. 357 ss.

costruire giudizi di responsabilità civile per cambiamento climatico, ma in nome di chi lo fanno? Del proprio utile, del proprio patrimonio, o del proprio diritto? Il loro diritto è il diritto che va oltre se stessi. Esprime uno stato del mondo, che non è appropriabile³⁴. Caos giudiziario? La democrazia non deve avere timore di una giurisdizione non monolitica³⁵, e in una certa misura anche imprevedibile: altrimenti in cosa sperare? Nello splendore della forma di un sistema legislativo composto da designati da pochissimi capi e votato dalla metà (per ora) dei suoi rappresentanti? La variazione giurisprudenziale è una funzione evolutiva (e certo involutiva, dipende dal giudizio politico). Dobbiamo accettare l'idea che si possa modificare il diritto individualmente con azioni buone e azioni cattive. Occorre accettare il caos: quel caos porta il movimento e l'ordine lo riporterà la magistratura come istituzione e il sistema legislativo se e quando avrà la forza di uscire fuori: ma accettiamo che ci sia il movimento.

L'idea portante è dare forza al mutamento anche nella forma dell'azione individuale in nome di una collettività che si costituisce volta per volta. Nessuno di noi è più legittimato a parlare per il Bene con la B maiuscola. È questa la speranza che è stata perduta, ma possiamo in nome di una idea di Bene creare aggregazioni e rimettere in movimento il dibattito sociale (poi il bene troverà la sua strada; e se non la trovasse, tanti saluti alla società). Il diritto può fare anche questo. Salvare l'epistemologia giuridica, salvare l'apertura cognitiva dei sistemi, e salvarlo rafforzando il diritto soggettivo nella tutela collettiva. Certo, questo richiede anche un atteggiamento coraggioso da parte della magistratura. Questo, mi perdonerete, non è il diritto vivente, ma tutt'altro. È riconoscere che il processo sia anche una funzione di apertura cognitiva. Noi civilisti possiamo orientare i comportamenti e le condizioni sociali molto più di quanto possiamo immaginare³⁶ (andate a togliere un bel po' di soldi ad una multinazionale con un giudizio di responsabilità: farà molto più male che dare gli arresti domiciliari ad un amministratore delegato, condannarlo con condizionale e magari assolverlo in Cassazione dopo dieci anni). Segno, questo, che un ottimo diritto civile, forse, può evitarci un pessimo diritto penale.

Nel 1973, purtroppo, avevo undici anni e le emozioni del convegno sull'uso alternativo non ho potuto vivere – e molto mi dispiace, sono certo che avrei sentito

34 Il discorso del testo è fin troppo ellittico. Per approfondimenti rinvio a P. Femia, *Sentimento e moltitudine. Rudolf von Jhering tra interessi ideali e beni comuni*, Il Mulino, Bologna, 2024; Id., *Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki, J. Horst (Hrsg.), *Gegenrechte*, cit., p. 343 ss.; una applicazione brillante ed originale in V. Conte, "Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali", in *DPCE online*, 2023, p. 669-682.

35 Un punto di vista molto intelligente in A. Kulick, *Horizontalwirkung im Vergleich. Ein Plädoyer für die Geltung der Grundrechte zwischen Privaten*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2020, p. 279 ss.

36 Consonanti le belle pagine di B. Montanari, *La figura del giurista al tempo del "post-pensiero"*, in Id., *L'avventura della parola*, cit., p. 133 ss.

forte la fascinazione per quel clima intellettuale fervido; e nell'orrendo, egoista e ridanciano decennio successivo ho vissuto nel suo mito (magari avendone anche timore); i due volumi di quel convegno hanno dato ai giuristi una possibilità di sperare. E se negli anni nei quali siamo cresciuti ci hanno insegnato a 'disperare', che quella era utopia e null'altro di cui occuparsi, bene ribatterei: non era utopia, era *speranza*. Convinciamoci che dopo la fine della speranza si possa sperare giuridicamente in una ripresa della comunicazione collettiva attraverso l'attivazione di diritti soggettivi non appropriativi.

Bibliografia

- Barcellona, M., *Giudici Politica Democrazia. Uso alternativo o diritto alternativo: alle radici di uno scontro in un mondo che cambia*, Castelvechi, 2023.
- Lipari, N., "L'uso alternativo del diritto", in *Rivista di diritto civile*, 2018.
- Costa, P., "L'alternativa "presa sul serio": manifesti giuridici degli anni Settanta", in *Democrazia e diritto*, 27 (1987), 3 e 47 (2010), 1/2.
- Nivarra, L., *La grande illusione. Come nacque e morì il marxismo giuridico in Italia*, Giappichelli, 2015.
- Cossutta, M., *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulle declinazioni dell'interpretazione giuridica: a partire dall'uso alternativo del diritto*, Edizioni Università di Trieste, 2011.
- Camardi, C., "L'uso alternativo del diritto fra teoria e prassi", in *Jus civile*, 5, 2023.
- Greco, T., "Modernità, diritto e legame sociale. (Una riflessione sul pensiero di Pietro Barcellona)", in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 31, 2001.
- Mazzamuto, S., "Ricordo di Pietro Barcellona", in *Rassegna forense*, 2, 2014.
- Barcellona, P., *I soggetti e le norme*, Giuffrè, 1984.
- Barcellona, P., *L'individualismo proprietario*, Bollati Boringhieri, 1987.
- Gotor, M., *Generazione Settanta. Storia del decennio più lungo del secolo breve 1966-1982*, Einaudi, 2022.
- Saccoman, A., *Storie dagli anni Settanta. Dedicate a chi non c'era*, Unicopli, 2022.
- Tari, M. (a cura di), *Guerra e democrazia*, Manifestolibri, 2005.
- Chignola, S. (a cura di), *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti*, Ombrecorte, 2012.
- Barcellona, P., *L'uso alternativo del diritto, I, Scienza giuridica e analisi marxista*, Laterza, 1973.
- Salvi, C., Barcellona, P., *Categorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema del negozio giuridico*, Feltrinelli, 1978.
- Salvi, C., *Cinquant'anni di scritti giuridici*, RomaTre Press, 2024.
- Barcellona, M., *Critica del positivismo giuridico*, Giappichelli, 2006.
- Kennedy, D., *Forma e sostanza nella giurisdizione di diritto privato*, ESI, 1992.
- Irti, N., "Quattro giuristi del nostro tempo", in *Rivista di diritto privato*, 3, 1998.
- Monateri, P.G., "Correct our watches by the public clocks (Interpretazione del diritto e nihilismo giuridico)", in *Riv. critica dir. privato*, 1997.
- Zaccaria, G., *Ermeneutica e giurisprudenza. Saggio sulla metodologia di Josef Esser*, Giuffrè, 1984.
- Canale, D., Pariotti, E., Pastore, B. (a cura di), *Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria*, Carocci, 2019.
- Foucault, M., "La governamentalità", in *Aut-aut*, 167-168, 1978.
- Chignola, S., *Governare la vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège de France (1977-79)*, Ombrecorte, 2006.

- Montanari, B., *L'avventura della parola. Venti anni di filosofia del diritto (2000-2020)*, Giappichelli, 2022.
- Guattari, F., *La rivoluzione molecolare. La nuova lotta di classe*, trad. it., Einaudi, 1997.
- Ben-Shahar, O., Porat, A., *Personalized Law. Different Rules for Different People*, University Press, Oxford, 2021.
- Omaggio, V., (a cura di), *Diritto in trasformazione. Questioni di filosofia giuridica*, Editoriale Scientifica, 2005.
- Greco, T., "Il Magnificat di Machiavelli. Un inno di lotta per la giustizia", in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 1, 2020.
- von Jhering, R., *La lotta per il diritto*, Hoepli, 1875.
- Femia, P., *Sei anni di cammino, sette di divenire. Rudolf von Jhering e la svolta nella scienza del diritto*, Il Mulino, 2024.
- Levi, A., *Riflessioni sul problema della giustizia*, Biancardi, 1943.
- Levi, A., *Scritti minori di Filosofia del diritto*, Cedam, 1957.
- Simonelli, M.A., *Il diritto e la sua ombra. Le idealità giuridiche nella cultura del positivismo italiano*, Annali del Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell'Amministrazione – Università degli Studi del Molise, 2009.
- Belloni, I., Greco, T., Milazzo, L. (a cura di), *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica*, Giappichelli, 2015.
- Montanari, B., "Potere e dignità della persona", in *Jus*, 2013.
- Montanari, B., *La fragilità del potere. L'uomo, la vita, la morte*, Mimesis, 2014.
- Haferkamp, H.P., Repgen, T. (Hgg.), *Wie pandektistisch war die Pandektistik? Symposium aus Anlass des 80. Geburtstags von Klaus Luig am 11. September 2015*, Mohr Siebeck, 2017.
- Perlingieri, P., "Le insidie del nichilismo giuridico. Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto", in *Rassegna di diritto civile*, 2005.
- Perlingieri, G., "La povertà del pragmatismo e la difesa delle ideologie: l'insegnamento di Natalino Irti", in *Rassegna di diritto civile*, 2008, pp. 601-606.
- Bloch, E., *Speranza e utopia. Conversazioni 1964-1975*, Mimesis, 2022.
- Arendt, H., *La vita della mente*, Il Mulino, 2009.
- Urbinati, N., *Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia*, Il Mulino, 2020.
- Febbrajo, A., Gambino F. (a cura di), *Il diritto frammentato*, Giuffrè, 2013.
- Perlingieri, C., Ruggeri, L. (a cura di), *Internet e diritto civile*, ESI, 2015.
- Schütz, A., "Thinking the law with and against Luhmann, Legendre, Agamben", in *Law and Critique*, 11, 2000.
- Wischmeyer, T., "The Stakes of the Unwritten Constitutional Norms and Principles Debate in Germany", in *VerfBlog*, 2024.
- Wolff, H.A., *Ungeschriebenes Verfassungsrecht unter dem Grundgesetz*, Mohr Siebeck, 2000.
- Colley, L., *Navi, penne e cannoni. Guerre, costituzioni e la creazione del mondo moderno*, Rizzoli, 2022.
- Azzariti, G., *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Laterza, 2021.
- Di Giovine, O., *Dilemmi morali e diritto penale. Istruzioni per un uso giuridico delle emozioni*, Il Mulino, 2022.
- Montanari, B., "Soggetto umano – soggetto giuridico: il diritto nella prospettiva ontologico-esistenziale di Sergio Cotta", in *Jus*, 1, 2008.
- Fischer-Lescano, A., Franzki, H., Horst, J. (Hrsg.), *Gegenrechte. Recht jenseits des Subjekts*, Mohr Siebeck, 2018.
- Femia, P., *Sentimento e moltitudine. Rudolf von Jhering tra interessi ideali e beni comuni*, Il Mulino, 2024.

Conte, V., “Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali”, in *DPCE online*, 2023.

Kulick, A., *Horizontalwirkung im Vergleich. Ein Plädoyer für die Geltung der Grundrechte zwischen Privaten*, Mohr Siebeck, 2020.